

Art. 9  
Presidente.

1. Il presidente è eletto dal Consiglio regionale, su terna di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'università.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal vice presidente.

Art. 10  
Collegio revisori dei conti.

1. Il Consiglio dei revisori è composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale e scelti:
  - a) uno tra iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzioni di presidente;
  - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri.
2. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
4. Il Collegio dei revisori invia al presidente della Giunta regionale relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.
5. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 11  
Indennità.

(5)

1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposte, a carico del bilancio delle rispettive aziende, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:
  - al Presidente l'indennità mensile rapportata al 30% lordo dell'indennità da consigliere Regionale;
  - ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, un'indennità di presenza di lire 220.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
  - ai membri del Collegio dei revisori dei conti un'indennità mensile di euro 700 (6).
2. Al presidente ed ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell'Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

Art. 12  
Articolazione della struttura.

1. L'articolazione della struttura organizzativa è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 5, in conformità alla L.R. 21 maggio 1995, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le piante organiche devono prevedere l'attribuzione della funzione di direttore a dipendente in possesso della 1° qualifica dirigenziale.

Art. 13

---

(5) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, L.R. 28 gennaio 2004, n. 10.

(6) Comma già sostituito dall'art. 34, comma 2, L.R. 29 marzo 2001, n. 11, poi così modificato dall'art. 157, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Al presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposte, a carico del bilancio della rispettiva Azienda, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:

- al presidente l'indennità mensile di lire 1.000.000;
- ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, un'indennità di presenza di lire 130.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
- ai membri del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile di lire 500.000.».